

GIACOMO Buset

TUTELA DEI CREDITORI PERSONALI  
DEL CHIAMATO RINUNZIANTE,  
CERTIFICATO DI EREDITÀ E CERTIFICATO  
SUCCESSORIO EUROPEO

SOMMARIO: 1. Due inquadramenti del rimedio *ex art.* 524 c.c., e relative ricadute sostanziali. – 2. Tutela dei creditori personali del chiamato *rinunziante*: nel sistema tavolare. La interazione dell'art. 524 c.c. con la disciplina del certificato di eredità. – 3. *Segue*: nella prospettiva di successioni con implicazioni transfrontaliere. La interazione dell'art. 524 c.c. con la disciplina del certificato successorio europeo.

1. La *rinunzia* del chiamato ad un'eredità non *damnosa*, allorquando il suo patrimonio non fosse abbastanza capiente da soddisfare (integralmente) i propri creditori personali, esiterebbe in un pregiudizio per questi ultimi.

L'ordinamento giuridico non resta insensibile alla (esigenza di) tutela dell'interesse creditorio; e, allo stesso modo in cui configura strumenti generali di conservazione della garanzia patrimoniale (artt. 2900 ss. c.c.), appresta, altresì, uno strumento di tutela specifico – reclamato, come si preciserà in appresso, dalla peculiarità della fattispecie – ai creditori personali del chiamato *rinunziante*.

Mi riferisco, beninteso, alla c.d. *impugnazione della rinunzia da parte dei creditori* (personali del chiamato *rinunziante*), di cui all'art. 524 c.c.<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Recenti trattazioni dell'istituto si rinvergono, fra gli altri, in A. PALAZZO, *Le successioni*, I, 2<sup>a</sup> ed., in *Tratt. dir. priv.* Iudica e Zatti, Milano, 2000, 369 ss.; A.C. PELOSI, in V. CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), *Delle successioni (artt. 456-*

La disposizione, alla stregua del previgente art. 949 c.c. abr. 1865, mutua l'(originario) art. 788 *Code Napoléon*; innovando la tradizione romanistica<sup>2</sup>, essa riesce necessaria all'assegnazione, ai creditori

---

564), in *Comm. cod. civ.* E. Gabrielli, Torino, 2009, 382 ss.; F. PARENTE, *Della rinunzia all'eredità*, in M. SESTA (a cura di), *Codice delle successioni e delle donazioni*, Milano, 2011, 829 ss.; V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, in G. BONILINI, V. BARBA e C. COPPOLA, *La rinunzia all'eredità e al legato*, in *Nuova giur. dir. civ. comm.* Bigiavi, Torino, 2012, 91 ss.; C. COPPOLA, *L'impugnazione della rinunzia da parte dei creditori*, *ivi*, 499 ss.; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, in R. CALVO e G. PERLINGIERI (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, 2<sup>a</sup> ed., I, Napoli, 2013, 376 ss.; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, 4<sup>a</sup> ed. a cura di A. Ferrucci e C. Ferrentino, I, Milano, 2015, 329 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2.2. Le successioni*, 5<sup>a</sup> ed., Milano, 2015, 135 ss.; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 10<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, 152 ss.; V. SCIARRINO, *La rinunzia all'eredità (Artt. 519-527)*, 2<sup>a</sup> ed., in *Cod. civ. Commentario* Schlesinger, Milano, 2020, 213 ss. Quanto alla questione – appena menzionabile in questa sede – relativa alla esperibilità (o no) del rimedio (anche) da parte dei creditori personali del *legittimario pretermesso* o *leso*, nell'ipotesi di rinunzia di quest'ultimo *all'azione di riduzione*, v., per una (condivisibile) affermativa e pur con varietà d'accenti, F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, in AA.VV., *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, 629 ss.; L. MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale. Successione necessaria*, 4<sup>a</sup> ed., in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2000, 242 ss.; S. PAGLIANTINI, *Legittimario pretermesso, fallimento e rinunzia all'azione di riduzione: spigolature sulla c.d. volontà testamentaria negativa e tutela dei creditori*, in *Dir. succ. fam.*, 2015, 53 ss.; in giurisprudenza, App. Napoli, 12 gennaio 2018, in *Notariato*, 2018, 214 ss.; da ultimo, v. anche l'impostazione adottata da Cass., 20 giugno 2019, n. 16623, in *Quotidiano giuridico*, 16 luglio 2019, giusta la quale i creditori di un legittimario pretermesso potrebbero esperire bensì l'azione di riduzione in via *surrogatoria* (si badi, *ex art.* 2900 c.c.) anche a fronte della inerzia del debitore, argomentando dagli artt. 524 e 557 c.c.

<sup>2</sup> Un'accurata ricostruzione circa la evoluzione storico-giuridica che, dal differente orientamento (*i.e.* assenza di strumenti di tutela dei creditori personali del chiamato-debitore) del diritto romano, condusse all'adozione delle summenzionate disposizioni, è in V. POLACCO, *Delle successioni*, 2<sup>a</sup> ed., a cura di A. Ascoli ed E. Polacco, II, Milano-Roma, 1937, 398 ss. In dettaglio, l'art. 949 c.c. abr. 1865 stabiliva: «I creditori di colui che rinunzia ad un'eredità in pregiudizio dei loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del loro debitore. In questo caso la rinunzia è annullata non in favore dell'erede che ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori e per la concorrenza de' loro crediti»; analogamente, l'art. 788 *Code Napoléon*,

personali del chiamato-debitore, di un rimedio contro un comportamento il quale, non integrando un atto di disposizione, non potrebbe fondare, a rigore (art. 2901, comma 1, c.c.), l'esperimento dell'azione revocatoria; e, consistendo in altro dalla inerzia (*rectius, trascuranza*)<sup>3</sup>, nemmeno sarebbe idoneo a titolare all'esercizio della azione surrogatoria (art. 2900, comma 1, c.c.)<sup>4</sup>, pure già osteggiato dalla (struttura *non relazionale*, e) dal carattere personale del diritto di accettare l'eredità<sup>5</sup>.

---

nella versione anteriore alle modifiche apportate, a partire dal 2007, dal legislatore francese, recitava: «*Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé*».

<sup>3</sup> Merita sottolineare che, nell'ambito della fattispecie *ex art. 2900 c.c.*, non è contemplato, di necessità, un comportamento di (vera e propria) *inazione* del debitore, bastevole essendo che questi, pur attivandosi, non tuteli *adeguatamente* le proprie ragioni. La previsione è frutto di una scelta ponderata del legislatore (storico; *rectius*, del *compilatore*), come emerge dalla *Rel. al Libro delle obbligazioni*, n. 108: «non si è detto che la surrogatoria presuppone la inerzia del debitore, per non limitare i casi in cui l'azione è proponibile: è ovvio che il creditore può avere interesse ad esperirla non solo quando il debitore si astiene dall'agire per l'accertamento, la sicurezza e la realizzazione delle sue ragioni, ma anche quando egli non le tutela in modo adeguato»; e dalla *Rel. al c.c.*, n. 1181: «ho creduto preferibile far riferimento alla trascuranza del debitore (...) al fine di chiarire che l'azione è esperibile anche nei casi in cui il debitore, pur non rimanendo inattivo nella tutela dei suoi diritti, tuttavia non espliciti in questa tutela la necessaria diligenza». Beninteso, nella ipotesi in esame riuscirebbe, comunque, arduo qualificare il comportamento del chiamato *rinunziante*-debitore (finanche) in termini di *trascuranza*: il debitore, qui, non già agisce tutelando le proprie ragioni *in maniera qualitativamente o quantitativamente insufficiente* (v. R. NICOLÒ, *Azione surrogatoria e azione revocatoria*, oggi in *ID.*, *Raccolta di scritti*, I, Milano, 1980, 818); si determina, invece, per l'*esercizio* (pur *negativo*) di un diritto, dal quale i creditori possono ricavare un pregiudizio.

<sup>4</sup> Più correttamente, com'è noto, dovrebbe discorrersi di *legittimazione* surrogatoria: cfr. spec. G. GIAMPICCOLO, voce *Azione surrogatoria*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, 951.

<sup>5</sup> Nella misura in cui, si vuol intendere, (il diritto di accettare l'eredità non costituisce un diritto *verso terzi*, e) l'accettazione dell'eredità, per ciò che deter-

Devesi subito puntualizzare, a questo riguardo, che la *rinunzia* all'eredità, di cui all'art. 519 c.c., non integra davvero, secondo la ricostruzione preferibile, un atto (direttamente) abdicativo di situazioni giuridiche soggettive (*i.e.* il diritto di accettare l'eredità), il cui ingresso nel patrimonio del chiamato *rinunziante* si fosse già realizzato; atteggiandosi, invece, come un (atto di) rifiuto della delazione<sup>6</sup>. Gli

---

mina l'acquisto della qualità di erede, è un atto *strettamente inerente alla persona* del chiamato, che involge (primariamente) un di lui interesse di natura morale. Su tali *limiti oggettivi* (delineanti il perimetro applicativo) della *azione* surrogatoria (art. 2900, comma 1, ult. parte, c.c.), cfr., da ultimo, C.M. BIANCA, *Diritto civile. V. La responsabilità*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2021, 428 ss.

<sup>6</sup> La paternità della tesi riguardante la *rinunzia* all'eredità come rifiuto impeditivo (dell'acquisto dell'eredità: in coerenza, si badi, con la terminologia propria del diritto tedesco, che alla *Ausschlagung* contrappone il *Verzicht*) è di L. FERRI, *Rinunzia e rifiuto nel diritto privato*, Milano, 1960, 22 ss.; ID., *Successioni in generale (Art. 512-535)*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, 72 ss., ove pure una qualificazione dell'atto di rifiuto come *negozio unilaterale non recettizio*; in giurisprudenza, di recente, v. Cass., 10 dicembre 2018, n. 31861, in *Pluris*. Per la impostazione, alternativa, della *rinunzia* all'eredità come (vero e proprio) atto di dismissione del diritto di accettare – o, secondo quanto suggeriva B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, III, trad. it. di C. Fadda e P.E. Bensa, Torino, 1930, 309 s., di *acquistare* – l'eredità, peraltro, v., *ex multis*, G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, cit., 312 s.; in quest'ultimo senso, seppur con una posizione più sfumata, anche G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., spec. 356 s., il quale contempla bensì, dapprima, un carattere (per dir così) *duale* della *rinunzia* all'eredità (*i.e.* come *rinunzia* in senso proprio, in relazione al *diritto di accettare l'eredità*; come rifiuto impeditivo, in relazione alla *eredità*), ma assumendo, dipoi, una *preminenza* del momento della dismissione del diritto di accettare, rispetto al quale il mancato acquisto dell'eredità da parte del chiamato *rinunziante* rappresenterebbe un *riflesso*. Più lineare appare, tuttavia, una raffigurazione opposta del rapporto di gerarchia funzionale (e d'implicazione logico-giuridica) fra i due profili: a fronte della *delazione*, è il rifiuto della eredità *devoluta* a comportare, di *riflesso*, il *venir meno* del diritto di accettare, in quanto esercizio (negativo) di quel diritto; mentre una dismissione del diritto di accettare, che si opinasse (sempre, di necessità) risultato programmato dal chiamato *rinunziante*, sembrerebbe – per quanto non inconcepibile – (almeno) funzionalmente sovrabbondante. La obiezione, giusta la quale la *rinunzia* potrebbe essere perfezionata appena dal chiamato *non-delato* (in particolare, dal chiamato sotto condizione sospensiva), non sembra insuperabile: di là del rilievo che gli artt. 519 e 522 s. c.c. fanno

è, insomma, che la estinzione (se si preferisce, la *perdita*)<sup>7</sup> del diritto di accettare l'eredità, piuttosto che l'effetto divisato dall'(autore dell') atto, appare il portato dell'esercizio negativo del potere che ne costituisce il contenuto, e ne determina la consumazione; ma, (almeno) nel prisma dell'art. 524 c.c., che tale sia la ricostruzione da prediligere finiscono per concedere financo quanti, su un piano (dogmatico) generale, inclinano verso una *rinunzia* all'eredità concepita quale *rinunzia in senso proprio*<sup>8</sup>. Non è dubbio, infatti, che il pregiudizio dei creditori del chiamato *rinunziante* si appunti sulla *omissio adquirendi*, cioè a dire sul mancato acquisto dell'eredità (*i.e.* sul mancato incremento del patrimonio del debitore), e non già sul momento della *perdita*, per il debitore, del diritto di accettarla, di per sé considerato.

---

*esplicito* riferimento *soltanto* ad una *devoluzione* dell'eredità, invero, o il diritto di accettare l'eredità già esiste al tempo della *rinunzia* (in senso proprio), e allora può essere pure esercitato (negativamente); oppure non esiste e non può essere esercitato (negativamente), ma neppure può essere oggetto di *rinunzia* (in senso proprio). L'ipotesi circa il ricorrere di una *aspettativa* (di delazione), che precedesse il diritto di accettare l'eredità, potrebbe giudicarsi compatibile, del resto, sia con una *rinunzia* (in senso proprio) *anticipata*, sia con un rifiuto (impeditivo) *anticipato*: entrambi destinati a produrre effetto, naturalmente, appena dal momento della costituzione del diritto di accettare l'eredità.

<sup>7</sup> Cfr. spec. P. PERLINGIERI, *Remissione del debito e rinunzia al credito*, Napoli, 1968, 75 ss., con (esemplificativo) riguardo alla *rinunzia del comunista*. Per vero, se la distinzione dogmatica tra *perdita* ed *estinzione* del diritto, senz'altro utile a discernere le ipotesi di *estinzione* in senso lato (*i.e.* *soggettiva* o *relativa*, cioè a dire *in relazione al soggetto*, già titolare del diritto) da quelle di *estinzione* in senso proprio (*i.e.* *oggettiva* od *assoluta*), potrebbe opinarsi avere rilievo (v. d'altronde, G. GIAMPICCOLO, *La dichiarazione recettizia*, Milano, 1959, 87) pure nella ipotesi della *comunione di diritti*, meno immediato appare attribuirvi importanza nel caso di specie. Per la prospettazione di una *rinunzia* all'eredità determinativa di una vicenda *modificativo-soggettiva* (del diritto di accettare l'eredità), cfr., comunque, V. BARBA, *La rinunzia all'eredità*, Milano, 2008, 165 ss.; da ultimo, ID., *La rinunzia nel procedimento successorio*, in G. BONILINI, V. BARBA e C. COPPOLA, *La rinunzia all'eredità e al legato*, cit., 5 ss.

<sup>8</sup> V., di recente, G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., 378 s., il quale pure, a 379, nt. 741, assume che il rimedio *ex art. 524 c.c.* involga la dismissione del diritto di accettare l'eredità, oltreché il rifiuto della devoluzione.

Orbene, incontestata la funzione della norma di cui all'art. 524 c.c. in ciò che, nonostante la *rinunzia*, consente ai creditori personali del chiamato *rinunziante* di aggredire i beni relitti *come se* il debitore avesse accettato l'eredità, sì da realizzare (almeno in via secondaria) i rispettivi crediti (meglio, i rispettivi interessi), problematico è l'inquadramento del congegno effettuale predisposto, a tal fine, dal legislatore.

A tutta prima, laddove evoca il ricorrere di una *autorizzazione* (dei creditori personali del chiamato *rinunziante*)<sup>9</sup> ad «accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante», (la lettera del)l'art. 524 c.c. sembrerebbe delineare un meccanismo di tipo (almeno, in senso ampio) *surrogatorio*<sup>10</sup>: il provvedimento giudiziale (di *autorizzazione* all'accettazione) *ex art.* 524 c.c., conclusivo di un procedimento introdotto – in grazia, a monte, dell'attribuzione di un apposito *diritto* di azione – da apposita domanda, legittimerebbe i creditori personali del chiamato *rinunziante* ad esercitare il diritto *del debitore* di accettare l'eredità, sì da provocare l'ingresso dei beni ereditari nel patrimonio di quest'ultimo (meglio, sì da potersi soddisfare su tali beni, *ex art.* 2740 c.c., a seguito della confusione del patrimonio del

---

<sup>9</sup> Conviene precisare che, sebbene il lemma *autorizzazione* si attagli, in primo luogo, a (procedimenti e) provvedimenti di *volontaria giurisdizione*, i creditori che agiscono *ex art.* 524 c.c. instaurano un giudizio *contenzioso*, culminante, allorché la domanda venga accolta, in una *sentenza* (arg. anche *ex art.* 2652, n. 1, c.c.) la quale – oltre a determinare, come subito si puntualizzerà, la *inefficacia* (quantomeno, *relativa*) della *rinunzia* del chiamato all'eredità – costituisce un *potere* in testa ai medesimi creditori vittoriosi: in tal senso, fra i molti, v. A. PALAZZO, *Le successioni*, I, cit., 370; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., 382; V. SCIARRINO, *La rinunzia all'eredità (Artt. 519-527)*, cit., 238 s.

<sup>10</sup> In tal senso, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2.2. Le successioni*, cit., 135 ss.; similmente, V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, cit., 109 ss., il quale, premessa la configurazione di un «diritto potestativo procedimentale» del chiamato *rinunziante* all'acquisto dell'eredità (s'intende, a seguito della *rinunzia* all'eredità, pure importante la *perdita* del diritto di accettarla), prospetta l'esercizio in surrogatoria, da parte dei creditori *autorizzati*, (proprio) di tale diritto. Di beni che, (soltanto) *nei riguardi dei creditori personali del chiamato* rinunziante, pur sempre appartengono, ai fini della esecuzione, a quest'ultimo, discorre, invece, L. FERRI, *Successioni in generale (Art. 512-535)*, cit., 113, evocando la categoria della inefficacia *relativa*.

chiamato già *rinunziante*, ora *accettante-erede*, con quello dell'erediando). Siffatta lettura riuscirebbe, del resto, storicamente intonata al rilievo che, sulla scorta dell'influsso francese, nell'impero del c.c. previgente parte degli interpreti opinava l'esercizio della *azione* surrogatoria subordinato, di necessità, (proprio) ad una *autorizzazione* giudiziale<sup>11</sup>.

Implicazione logica del predetto effetto *autorizzativo* dovrebbe considerarsi, allora, (anche) la produzione di un effetto ulteriore, in virtù del medesimo provvedimento, corrispondente alla (previa) determinazione – ragionevolmente, retroattiva<sup>12</sup> – della inefficacia della

---

<sup>11</sup> Notizie, al proposito, in L. BORSARI, *Commentario del codice civile italiano*, III, 2, Torino, 1877, 588 s. Tale prospettazione, affacciata in Francia da Proudhon e seguita, in un primo momento, da dottrine autorevoli, non attecchì con altrettanto vigore in Italia; per una sentenza conforme, d'altra parte, v. App. Brescia, 11 dicembre 1873, in *Annali*, VIII, 2, 25, segnalata da F. RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, 2<sup>a</sup> ed., VI, Torino, 1886, 306, nt. 1. V. anche la *Rel. al c.c.*, n. 1181, ove, con riguardo al c.c. vigente, si reputa opportuno specificare che, nell'ambito dell'art. 2900, «non si esige (...) alcuna preventiva autorizzazione giudiziale».

<sup>12</sup> Se così non fosse, il rimedio non potrebbe trovare applicazione ogniqualvolta un chiamato in subordine, od un co-chiamato (sussistendo i *presupposti* dell'accrescimento), avesse accettato l'eredità (meglio, fosse divenuto erede), massimamente depotenziando la tutela apprestata dalla disposizione ai creditori personali del chiamato *rinunziante*. Una lettura siffatta, cioè a dire assai restrittiva (del potenziale applicativo dell'art. 524 c.c.), è sostenuta, del resto, da una isolata dottrina, argomentando dagli artt. 525 e 676 s. c.c.: v. G. ROVEDA, *Riflessioni intorno alla cosiddetta impugnazione della rinuncia alla eredità e la perdita del diritto di accettare*, in *Riv. not.*, 1961, 932 ss., secondo il quale, inoltre, l'azionabilità del rimedio *ex art. 524 c.c.* sarebbe confinata alle ipotesi di *rinunzia* all'eredità da parte del chiamato, non estendendosi ad ulteriori ipotesi di *estinzione* (o *perdita*) del diritto di accettare l'eredità. Orbene, quanto al primo profilo, nel senso della esperibilità dell'azione *ex art. 524 c.c.* anche a fronte della (anteriore) accettazione di altri chiamati si pronuncia la dottrina dominante: v. *ex multis*, V. BARBA, *La posizione giuridica del chiamato rinunziante*, cit., 114; G. CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, cit., 330; G. BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, cit., 154; in giurisprudenza, v. Cass., ord. 23 luglio 2020, n. 15664, in *CED Cassazione*, 2020; e, si crede, con buona ragione. Non già perché, in astratto, riesca impossibile immaginare che l'ordinamento giuridico tuteli i creditori personali del chiamato *rinunziante* (solo) a condizione che non vi siano chiamati *accettanti*, assegnando

*rinunzia* del chiamato-debitore: solo a fronte di una *rinunzia* priva di effetto, infatti, la delazione potrebbe (per dir così) *riprendere vigore*, consentendo ai creditori personali del chiamato *rinunziante*, all'uopo *autorizzati* dal giudice, di esercitare, in sua vece, il diritto di accettare l'eredità. Per vero, un riferimento alla conseguenza giuridica della inefficacia (*rectius*, dell'*annullamento*) della *rinunzia* era contemplato, in modo espresso, nell'art. 949, comma 2, c.c. abr. 1865; e riecheggia, ancora, nella rubrica della disposizione vigente, formalmente intitolata (appunto) alla *impugnazione* della *rinunzia* all'eredità. Il codificatore del 1942 evitò di replicarlo, ma appena giudicandolo *preliminare*, ed al fine precipuo di marcare la distanza – con risvolti, soprattutto, sul piano della (ir)rilevanza dell'elemento della *scientia* (ovvero del *con-*

---

poziore rilevanza all'interesse di questi ultimi; invero, giacché questa non sembra, in effetti, la soluzione accolta dal vigente diritto positivo interno. Sotto il profilo formale, può richiamarsi, in punto, l'art. 2652, n. 1, c.c., nella misura in cui, ai fini *pubblicitari*, assimila la disciplina della domanda *ex art.* 524 c.c. a quella delle domande di risoluzione (in particolare, di contratti), rescissione e revocazione di donazioni: da un tanto sembra emergere che, rispetto alla vicenda della *rinunzia* del chiamato, i chiamati *accettanti* siano considerati, dal diritto positivo, al pari di una (sostanziale) *controparte* del chiamato *rinunziante*, la quale, diversamente dai *terzi*, non può non *subire* le vicende della *rinunzia*, che ne ha consentito l'acquisto dell'eredità o determinato l'accrescimento (della quota). Sotto il profilo sostanziale, altresì, non solo i chiamati *accettanti*, pure a fronte del vittorioso esperimento dell'art. 524 c.c., non vengono posti in una posizione *deteriore* rispetto a quella in cui sarebbero venuti a trovarsi se il chiamato *rinunziante* avesse bensì accettato l'eredità devolutagli; in specie, l'art. 524, comma 1, ult. parte, c.c., assicura a costoro una posizione *financo*, in potenza, *più favorevole*, che appare giustificarsi, in modo precipuo, (proprio) nel prisma dell'esserci di chiamati *accettanti*. Quanto, poi, alla prospettata, formalistica limitazione della operatività dell'art. 524 c.c. alla (sola) fattispecie della *rinunzia* all'eredità, una interpretazione teleologica della disposizione induce a concludere tutto all'opposto, perlomeno con riguardo alla fattispecie della *estinzione* (o *perdita*) del diritto di accettare l'eredità *ex art.* 481 c.c. (ma, per coerenza, anche *ex art.* 487, ult. comma, c.c.): v., in senso conforme, F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, cit., 645; A.C. PELOSI, in V. CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), *Delle successioni (artt. 456-564)*, cit., 382 s.; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., 383 s.; in giurisprudenza, v. la recentissima Cass., ord. 11 novembre 2021, n. 33479, in *CED Cassazione*, 2021.



*silium*) *fraudis*, pure ormai esclusa, esplicitamente, nel primo inciso dell'art. 524, comma 1, c.c. – tra la disciplina del rimedio *ex art.* 524 c.c. e quella dell'azione revocatoria (*Rel. al c.c.*, n. 254)<sup>13</sup>.

Un ostacolo si frappone, tuttavia, al piano accoglimento della prefigurata ipotesi di soluzione. Gli è, invero, che un atto, (*in toto*) ragguagliabile per effetti ad una (normale) accettazione dell'eredità, non appare punto perfezionabile dai creditori ricorrenti: né, *va da sé*, *in nome proprio* (*i.e.* con acquisto dell'eredità direttamente a favore dei creditori personali del chiamato *rinunziante*)<sup>14</sup>; né, a ben vedere, a vantaggio del debitore *nel cui nome*, ed *in luogo del quale*, essi s'immaginassero *autorizzati* ad accettare. Tralasciando la esorbitante conseguenza giuridica relativa all'acquisto, per il chiamato già rinunziante, altresì della (vera e propria) qualità di erede, dalla specola della *convenienza dell'effetto al fatto* (ed *all'interesse*, qui, dei creditori di lui)<sup>15</sup>, il provvedimento *ex art.* 524 c.c., difatti, potrebbe intendersi bensì *autorizzare* i creditori – risultando, in astratto, superabili (almeno) i limiti oggettivi che astringono l'esercizio della *azione* surrogatoria, *ex art.* 2900, comma 1, ult. parte, c.c., a fronte della specialità (od autonomia) dell'art. 524 c.c.<sup>16</sup> – ad *accettare*; ma ciò, pur sempre, «al

<sup>13</sup> Più correttamente, dovrebbe farsi riferimento al *compilatore*. Quanto alla (percepita) opportunità, in sede di codificazione, di marcare la distanza tra l'azione *ex art.* 524 c.c. e l'azione *ex art.* 2901 c.c., merita rammentare che ampia parte della dottrina, nell'impero del c.c. 1865, non già solo inquadrava l'azione (allora) *ex art.* 949 c.c. abr. 1865 nell'area della *revocatoria*, ma inclinava, altresì, (proprio) per l'esserci (anche, s'intende, in seno alla fattispecie di cui all'art. 949 c.c. abr. 1865) dell'elemento della *frode* (del chiamato *rinunziante*): v., per tutti, E. PACIFICI-MAZZONI, *Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la giurisprudenza. Trattato delle successioni*, II, V, Firenze, 1876, 153 ss.

<sup>14</sup> È scontato osservare che i creditori, in quanto tali, non sono chiamati all'eredità, e neppure successibili.

<sup>15</sup> Cfr. A. FALZEA, *Efficacia giuridica*, oggi in ID., *Ricerche di teoria generale del diritto e di dogmatica giuridica*, II, Milano, 1997, 62 s.

<sup>16</sup> Trattandosi, cioè a dire, di uno strumento di tutela *ad hoc*, e non già di una *azione* surrogatoria *ex art.* 2900 c.c., eventuali argomenti ostativi, radicati nei *limiti oggettivi* (*esterni* e, tanto più, *interni*) relativi a quest'ultimo rimedio, non sarebbero, invero, punto risolutivi.

solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti».

Pertanto, o si reputa che, a fronte dell'accettazione *autorizzata*, il chiamato *rinunziante* acquisti l'eredità solo *provvisoriamente*, in funzione *strumentale alla esecuzione* dei suoi creditori personali; oppure deve assumersi che la *accettazione* dei creditori non importi punto, per il chiamato *rinunziante*, l'acquisto dell'eredità, *in nulla* rassomigliando, per ciò stesso, ad un'accettazione sul piano degli effetti. Presa sul serio, anche la prima opzione conduce, e però, ad una *accettazione* che, a quella consueta, non è più assimilabile: nella misura in cui, dacché produttiva di effetti soltanto *provvisori e strumentali*, essa impingerebbe contro regole (art. 475, commi 2 s., c.c.) e principi (*semel heres, semper heres*) basilari, ricavabili (anche) dalle medesime regole, che governano l'istituto<sup>17</sup>. Sicché, dovrebbe predicarsi non già l'esserci di una (normale) accettazione dell'eredità, sibbene, piuttosto, di una *accettazione sui generis*, caratterizzata dalla peculiarità (disciplinare e) delle conseguenze giuridiche; ossia, di un atto che, sotto l'eminente aspetto dell'ingresso dei beni nel patrimonio del chiamato *rinunziante*, ad una (normale) accettazione dell'eredità risultasse (solo) avvicicabile *quoad effectum*.

Se così è, qualunque ricostruzione si ritenga di accogliere, resta fermo che il riferimento alla *accettazione* da parte dei creditori, *in nome e luogo* del chiamato *rinunziante*, non può non ammettersi operato, nell'art. 524 c.c., in un'accezione particolare, non (del tutto) sovrapponibile a quella consueta: nella prima declinazione, quale atto che determina, in favore del chiamato *rinunziante*, l'acquisto (soltanto) *temporaneo* della proprietà dei beni ereditari<sup>18</sup>, *in funzione della* (i.e. con vincolo di

<sup>17</sup> Devesi, peraltro, ammettere che, laddove la norma di cui all'art. 475, commi 2 s., c.c. (al pari del successivo art. 637) involge la *fattispecie* (dell'accettazione dell'eredità; e, nel caso dell'art. 637 c.c., del testamento, *sub specie* di clausola di disposizione a titolo universale), limitando l'autonomia del *chiamato* (e, nell'art. 637 c.c., del *testatore*), qui è il *legislatore* a disporre altrimenti, e (solo) sul piano della *conseguenza giuridica*.

<sup>18</sup> In uno con l'acquisto, dovrebbe immaginarsi, pure di una *speciale qualità di erede*, anch'essa funzionalizzata alla soddisfazione dei suoi creditori personali:

destinazione dei beni alla) *successiva realizzazione dell'interesse creditorio*; nella seconda, quale riferimento al potere dei creditori personali del chiamato *rinunziante*, a seguito del vittorioso esperimento dell'azione *ex art. 524 c.c.*, di agire esecutivamente sui beni ereditari *al pari dei creditori di un chiamato accettante*, pur trattandosi di beni giammai entrati, né tantomeno in predicato di entrare, nel patrimonio del debitore.

Una declaratoria di inefficacia, contenuta nel provvedimento *ex art. 524 c.c.*, assumerebbe, in quest'ultima guisa, la connotazione di una (dichiarazione di) inefficacia (senz'altro) relativa della *rinunzia* del debitore, complementare ad una *autorizzazione* ricostruibile, in definitiva, quale (fattispecie costitutiva di un) vincolo del compendio ereditario al soddisfacimento (preferenziale) dei creditori personali del chiamato *rinunziante*; come creditori che avessero conseguito una sentenza revocatoria, in relazione ad un atto dispositivo del debitore, i creditori personali del chiamato *rinunziante*, sol che fossero muniti di titolo esecutivo, potrebbero, così, aggredire i beni ereditari, procedendo (*ex artt. 602 ss. c.p.c.*) con una espropriazione contro – non già il debitore, bensì – il *terzo* proprietario-erede (*i.e.* chiamato in subordine *accettante*, o co-chiamato *accettante* beneficiario dell'accrescimento), ovvero in confronto dell'eventuale curatore dell'eredità giacente<sup>19</sup>.

Riassumendo, ad accogliere la prima ricostruzione, più aderente al testo (del disposto), i creditori personali del chiamato *rinun-*

---

in questa direzione, v. C.M. BIANCA, *Diritto civile. 2.2. Le successioni*, cit., 137, nel testo e in nt. 237. Una volta soddisfatti i creditori personali del chiamato *rinunziante*, i beni ereditari (residui) dovrebbero, pertanto, (ri-)entrare nel patrimonio dei chiamati *accettanti*.

<sup>19</sup> Ovvero ancora, eventualmente, in confronto del chiamato all'eredità, nel prisma degli artt. 460 e 486, comma 1, c.c.; fra le ipotesi menzionate nel corpo del testo possono ricomprendersi, va da sé, anche quelle (specifiche) della sostituzione ordinaria (apertasi una successione testamentaria) e della rappresentazione. La ricostruzione in parola risulta, oggi, largamente prevalente presso gli interpreti: v., fra i tanti, F. REALMONTE, *La tutela dei creditori personali del legittimario*, cit., 648 s.; A.C. PELOSI, in V. CUFFARO e F. DELFINI (a cura di), *Delle successioni (artt. 456-564)*, cit., 384 s.; G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., 377 ss.; in giurisprudenza, v. Cass., 29 marzo 2007, n. 7735, in *CED Cassazione*, 2007.

ziente verrebbero legittimati, dal provvedimento *ex art.* 524 c.c., ad esercitare un diritto del debitore: quello di accettare l'eredità; tale *accettazione*, d'altronde, si atteggierebbe in modo eccentrico e produrrebbe, in ispecie, effetti appena parzialmente coerenti con quelli di una (normale) accettazione.

Nell'ambito della seconda ricostruzione, più aderente ai dogmi, nessuna accettazione viene, per converso, in questione; quindi, nessun acquisto della proprietà dei beni dell'asse si verifica a favore del chiamato *rinunziante*, potendo i suoi creditori personali egualmente aggredire i beni ereditari, sulla base del provvedimento *ex art.* 524 c.c., quand'anche di proprietà di soggetti diversi dal debitore.

2. L'accoglimento dell'una, in luogo dell'altra prospettazione circa la conformazione del congegno effettuale di cui all'art. 524 c.c., determina ricadute particolarmente significative nel sistema tavolare, vigente nelle c.dd. *nuove province*.

Ivi, difatti, la qualità di erede si acquista bensì, come nel sistema generale, con la (mera) accettazione (art. 459 c.c.)<sup>20</sup>; purtuttavia, al fine della legittimazione alla iscrizione tavolare dei diritti (ac-

---

<sup>20</sup> Un discorso autonomo, beninteso, dovrebbe essere riservato alle ipotesi di accettazione c.d. *legale*, sovente riguardate dagli interpreti come ipotesi di acquisto dell'eredità *senza* (o *indipendente* dalla) accettazione: cfr., per tutti, G. PERLINGIERI, *L'acquisto dell'eredità*, cit., 326 ss. Diversa è, d'altronde, la disciplina austriaca, che pure ha rappresentato, per altro verso, il calco sul quale è stata modellata, dal legislatore italiano, quella tavolare; nel sistema austriaco la qualità di erede (normalmente) si acquista, invero, in forza di un provvedimento giudiziale (*recte*, emanato, di regola, da un *notaio*, in funzione di *Gerichtskommissär*), costituito da un *decreto di aggiudicazione* (*Einantwortungsbeschluss*), che si colloca in esito ad un procedimento c.d. di *ventilazione ereditaria* (*Verlassenschaftsverfahren*), finalizzato ad accertare il buon fondamento del diritto a succedere (§ 797 ABGB; §§ 143, 176 ss. *AußStrG*): cfr., da ultimo, S. VERWEIJEN, *Handbuch Verlassenschaftsverfahren*, 2<sup>a</sup> ed., Wien, 2018, *passim*; per una sintesi, fra i contributi pubblicati in Italia, A. ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, 2<sup>a</sup> ed., in *Tratt. dir. comp.* Sacco, Torino, 2002, 30 s.; G. CHRISTANDL, *La recente riforma del diritto delle successioni in Austria: principi normativi e problemi*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 428.

quistati *mortis causa*) sugli immobili presenti nell'asse, l'erede deve procurarsi un *certificato di eredità* (artt. 3, comma 1, e 13 ss. R.D. 28 marzo 1929, n. 499; art. 33, comma 1, lett. *b*, l. tav.): cioè a dire, un apposito titolo – costituito da un decreto di concessione emesso dall'autorità giudiziaria, all'esito di un procedimento non contenzioso – il quale, accertato il buon fondamento dei diritti successori affermati da quanti la concessione richiede, faccia constare la sua qualità di erede<sup>21</sup>. La iscrizione summenzionata non ha, si badi, efficacia costitutiva<sup>22</sup>; e però, in conformità della declinazione (per dir così) *rigida*, nel regime tavolare, del principio c.d. di *continuità delle segnalazioni pubblicitarie* (art. 21, comma 1, l. tav.; disciplina del c.d. *predecessore tavolare*), rispetto a quella (omologa) veicolata dall'art.

<sup>21</sup> Su tale istituto, mutuato dall'*Erbschein* del diritto tedesco (§§ 2353 ss. BGB; § 239 EBGB; §§ 352 ss. FamFG), cfr., *ex multis*, M. BRESCH, *Le nuove leggi sui libri fondiari per la Venezia Giulia e Tridentina. Commento teorico-pratico al R.D. 28 marzo 1929 n. 499*, Padova, 1932, 100 ss.; R. ZANCAN, *Problemi del certificato d'eredità e di legato*, in AA.VV., *Atti del Convegno di studio sui problemi del Libro Fondiario. Trieste, 18-19 ottobre 1974*, Trieste, s.d., 146 ss.; R. QUARANTA, *Brevi note in tema di procedimento per il rilascio del certificato di eredità e di legato (a proposito della l. 29 ottobre 1974, n. 594)*, in *Riv. trim.*, 1976, I, 209 ss.; O. MENEGÙS, *La legge tavolare (commento – dottrina – giurisprudenza)*, Milano, 1986, 63 ss.; G. FALQUI MASSIDDA, *Il sistema tavolare italiano e la trascrizione. Trattazione e prospettive per una riforma «vera» del sistema della trascrizione in Italia*, Trento, 1988, 72 ss.; F. TOMMASEO, in G. GABRIELLI e F. TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, Milano, 1989, 45 ss.; L. MENGONI, *Caratteristiche generali del sistema tavolare italiano in raffronto a quello austriaco*, in AA.VV., *Il sistema transfrontaliero del libro fondiario. Atti del convegno sul sistema tavolare di Gorizia, 16-17 aprile 1999*, Trieste, 2001, 35 s.; M. CUCCARO, *Lineamenti di diritto tavolare*, Milano, 2010, 60 ss.; M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, Milano, 2013, 154 ss. Per il rilievo che il certificato di eredità potrebbe, invero, essere surrogato da un titolo che accertasse il diritto a succedere in sede di giudizio contenzioso, v., peraltro, R. ZANCAN, *op. cit.*, 147 s.

<sup>22</sup> Benché nella letteratura italiana si registrino, in punto, opinioni contrastanti, nemmeno il diritto austriaco contempla davvero una iscrizione *costitutiva* dei diritti (immobiliari) ereditari; è, piuttosto, il (mero) *decreto di aggiudicazione*, che si colloca in esito al procedimento di *ventilazione ereditaria* (v. *supra*, nt. 20), a determinare l'acquisto a favore dell'erede: v., ad esempio, H. HOYER (e H. OFNER), *L'esperienza del sistema tavolare austriaco*, in AA.VV., *Il sistema transfrontaliero del libro fondiario*, cit., 42.

2650 c.c.<sup>23</sup>, il mancato conseguimento del certificato di eredità, scaricandosi nella impossibilità d'iscrivere diritti immobiliari *a favore* dell'erede, finisce per precludere, di riflesso, la esecuzione (*contro* l'erede) di ulteriori formalità relative ai (diritti sui) beni immobili che l'erede medesimo, in quanto tale, abbia acquistato (art. 3, comma 2, R.D. n. 499 del 1929). Non solo: in assenza del certificato di eredità, non potendosi fornire – in ossequio alle regole tavolari – nemmeno la *prova* della 'serie continua' degli *acquisti* (qui, in ipotesi, dell'acquisto dei diritti immobiliari da parte dell'erede), non risulterebbe tampoco immaginabile procedere ad una iscrizione *direttamente contro* il soggetto iscritto (qui, in ipotesi, il *de cuius*), pure ammessa, in astratto, dall'art. 22 l. tav., al fine (proprio) di mitigare la rigidità del precedente art. 21, comma 1.

Orbene, giusta il primigenio testo del R.D. n. 499 del 1929, la concessione del certificato di eredità avrebbe potuto essere richiesta solo da quanti avesse affermato, nella domanda, la (propria) qualità di erede: sia laddove erede, in effetti, fosse già divenuto, sia laddove fosse risultato, dapprima, appena *chiamato* all'eredità, pacifico (tuttora) essendo che l'interessato, mediante (sottoscrizione del relativo) ricorso, ponga in essere un atto di accettazione *espresa* (ex art. 475, comma 1, ult. parte, c.c.) o, tutt'al più, *implicante* (una volontà di) *accettazione* (ex art. 476 c.c.)<sup>24</sup>. Nel 1974, d'altronde, una

---

<sup>23</sup> Cfr., da ultimo, G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, Torino, 2012, 188 s. Gli è, s'intende, che nel sistema tavolare (di principio: v. *infra*, nel testo, a proposito degli artt. 21, comma 2, e 22 l. tav.) non possono punto essere eseguite iscrizioni *contro* un soggetto il quale, al tempo della domanda, non risulti, *secondo le risultanze del libro fondiario*, titolare del diritto immobiliare cui la domandata iscrizione si riferisce: dovendo il giudice tavolare rifiutare, nel caso, l'emanazione del decreto. Diversamente accade, invece, nel sistema della trascrizione, che consente bensì la pubblicità (immediata), dilazionandone appena l'effetto (art. 2650, commi 1 s., c.c.).

<sup>24</sup> Per un inquadramento come accettazione *espresa*, v., fra gli altri, F. TOMMASEO, in G. GABRIELLI e F. TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, cit., 50; ad un'accettazione ex art. 476 c.c. fa riferimento, invece, G. FALQUI MASSIDA, *Il sistema tavolare italiano e la trascrizione*, cit., 75; v. anche S. QUARANTOTTO, *Manuale della legislazione tavolare vigente nelle nuove provincie d'Italia ed in parte delle provincie di*

novella<sup>25</sup> ha ampliato il perimetro soggettivo della legittimazione alla domanda di concessione del certificato di eredità, col nuovo art. 13-*bis*, ai ‘terzi interessati’. Merita precisare, in punto, che, avendo la giurisprudenza tavolare già sdoganato, tempo addietro, la estensione<sup>26</sup>, (registrando l’esserci della, e) colmando la suddetta lacuna in risposta ad una domanda di tutela diffusamente avanzata dalla pratica<sup>27</sup>, la introduzione dell’art. 13-*bis* ha segnato, a ben vedere, appena l’allineamento del diritto vigente agli approdi del diritto applicato.

L’ipotesi centrale, cui il legislatore della novella – in sintonia con la cennata giurisprudenza tavolare – intendeva riferirsi, è certamente quella dei creditori personali di un erede (ovvero, degli aventi causa da costui) il quale, non avendo (ancora) domandato la concessione del certificato di eredità, non avesse (ancora) provveduto alla intavolazione dei diritti immobiliari, pervenutigli nell’ambito della successione<sup>28</sup>. Facendo difetto l’intavolazione, infatti, i creditori personali dell’erede, per le ragioni poc’anzi indicate, riescono impossibilitati a perfezionare, sui beni immobili compresi nel com-

---

*Udine e di Belluno*, 3<sup>a</sup> ed., Trieste, 1962, 45, nt. 52, in accordo al quale la domanda di concessione del certificato di eredità integrerebbe, «quanto meno», un’acettazione *tacita*.

<sup>25</sup> V. l’art. 10 l. 29 ottobre 1974, n. 594. Su tale novella, *in generale*, cfr. G. GABRIELLI, voce *Libri fondiari*, in *Noviss. Dig. it.*, App. IV, Torino, 1983, 951 ss.

<sup>26</sup> V. già, ad esempio, Pret. Trento, 18 febbraio 1942, in *Giur. it.*, 1942, I, 2, 282 ss., la cui massima recita: «Il certificato ereditario può essere chiesto da coloro che hanno giuridico interesse a che gli immobili figurino in testa all’erede loro dante causa». Il provvedimento non specifica, peraltro, il fondamento normativo di tale legittimazione; mentre assume l’applicabilità dell’art. 22 l. tav. (*i.e.* una possibile pubblicità *omisso medio, direttamente contro il de cuius*), allorquando il terzo interessato si fosse procurato il certificato di eredità.

<sup>27</sup> Ne danno contezza, fra gli altri, G. GABRIELLI, voce *Libri fondiari*, cit., 958, nel testo e in nt. 40; F. TOMMASEO, in G. GABRIELLI e F. TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, cit., 57.

<sup>28</sup> In questo senso v., per tutti, M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 161.

pendio ereditario, iscrizioni ipotecarie e – secondando, perlomeno, una interpretazione restrittiva dell'art. 21, comma 2, l. tav. – atti esecutivi<sup>29</sup>, non potendo eseguire la formalità pubblicitaria *contro* l'erede-debitore, non (ancora) titolare dei diritti immobiliari *secondo le risultanze del libro fondiario* (dunque, *predecessore tavolare*). Facendo difetto, inoltre, il certificato di eredità, neppure potrebbe contemplarsi la opzione di una iscrizione, a tutto concedere, *direttamente contro* il defunto, fondata sulla (mera) *prova* dell'acquisto da parte dell'erede<sup>30</sup>. L'art. 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929, pertanto, assegna ai creditori uno strumento funzionale a porre rimedio alla inerzia del debitore: una volta munitisi del certificato di eredità, essi possono, infine, procedere ad intavolare i diritti immobiliari *a favore* dell'erede (*ex art. 78 l. tav.*), per iscrivere, poi, *contro* di lui; ovvero, qualora se ne opinasse l'ammissibilità, ad una iscrizione *direttamente contro* il *de cuius* (*ex art. 22 l. tav.*).

---

<sup>29</sup> Secondo parte degli interpreti, invero, alle *domande giudiziali* (introdotte di un giudizio di cognizione), cui fa *espresso* riferimento l'art. 21, comma 2, l. tav., sarebbe possibile assimilare *pignoramenti* e *sequestri*: così, da ultimo, M. CUCCARO, *Lineamenti di diritto tavolare*, cit., 39, il quale menziona, a supporto, T. Trento, d. 4 giugno 2009, *sub* G.N. n. 6061 del 2009, ove si ammette l'annotazione di un sequestro conservativo *direttamente contro* il *de cuius*, facendo leva (proprio) su una *interpretazione estensiva* dell'art. 21, comma 2, l. tav.; la soluzione è autorevolmente considerata «ragionevole», altresì, da G. GABRIELLI, *La pubblicità immobiliare*, cit., 188. In senso contrario, peraltro, v. la giurisprudenza, ricordata da Cuccaro, del G.T. Trento, d. *sub* G.N. n. 7557 del 2008.

<sup>30</sup> A tutta prima, l'applicabilità dell'art. 22 l. tav. agli acquisti *mortis causa* (non ancora *oggetto* di pubblicità) potrebbe opinarsi preclusa, in ragione dell'esserci dell'art. 3 R.D. n. 499 del 1929: cfr., in punto, M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 123; gli interpreti, tuttavia, si orientano compatti, in definitiva, nella direzione opposta, esigendo che, al fine della pubblicità, la prova della «serie continua» degli *acquisti* (qui, dell'acquisto dell'eredità) venga fornita sulla base del certificato di eredità. In quest'ultimo senso, v. O. MENEGÜS, *La legge tavolare (commento – dottrina – giurisprudenza)*, cit., 145; F. TOMMASEO, in G. GABRIELLI e F. TOMMASEO, *Commentario della legge tavolare*, cit., 191; M. CUCCARO, *Lineamenti di diritto tavolare*, cit., 38 s., che richiama (p. 39, nt. 33), a suffragio, G.T. Rovereto, d. 12 aprile 2010, *sub* G.N. 1621 del 2010.



La previsione di cui all'art. 13-*bis* appresta, insomma, tutela ai creditori personali dell'erede, ossia di un chiamato *accettante*, avvicinando (almeno, nella sostanza) la disciplina tavolare, caratterizzata dalle norme relative al certificato di eredità, a quella generale; e però, lo stesso non può affermarsi, *sic et simpliciter*, in relazione ai creditori personali di un chiamato *rinunziante*. Laddove la legittimazione *ex art. 13, R.D. n. 499 del 1929*, come già riferito, ha riguardo all'erede sì come al chiamato all'eredità, che accetta mediante (sottoscrizione del) ricorso per la concessione del certificato di eredità, i *terzi interessati*, di cui all'art. 13-*bis*, sono legittimati bensì alla richiesta di spedizione, ma soltanto «se il chiamato ha accettato l'eredità» (s'intende, prima della domanda), conformemente all'inciso iniziale del disposto.

Con riguardo alla ipotesi di cui all'art. 524 c.c., allora, sembrerebbe doversi recisamente negare, sulle prime, che i creditori personali del chiamato *rinunziante* possano promuovere il procedimento di certificazione, mancando, di necessità, il presupposto (della fattispecie *ex art. 13-bis R.D. n. 499 del 1929*) integrato dalla (avvenuta) accettazione dell'eredità da parte del debitore. In questo senso si esprime, per vero, parte degli interpreti<sup>31</sup>.

Se si assume, in premessa, che il provvedimento *ex art. 524 c.c. autorizzi* i creditori a porre in essere (*utendo iuribus*) una *accettazione* dell'eredità, quantunque connotata da profili di *specialità*, non sembra, tuttavia, che questa lettura possa condividersi, per due ragioni. In primo luogo, è d'uopo richiamare il canone metodologico-inter-

---

<sup>31</sup> Un simile argomentare si rinviene, di recente, in M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 163. Conviene sottolineare che l'Autore individua, nel provvedimento *ex art. 524 c.c.*, un atto costitutivo di un *vincolo* dei beni ereditari al soddisfacimento (preferenziale) delle ragioni dei creditori personali del chiamato *rinunziante*, e non già un atto che legittima tali creditori ad *accettare* l'eredità *in nome e luogo* del debitore: il quale ultimo, insomma, non acquisterebbe *in alcun modo* la proprietà dei beni relitti, né una *speciale qualità di erede*. In questa visione, allora, del tutto conseguente è immaginare che i creditori personali del chiamato *rinunziante* non siano titolati a domandare la concessione del certificato di eredità (con riguardo, s'intende, alla persona del chiamato *rinunziante*), facendo *necessariamente* difetto il presupposto di cui all'art. 13-*bis*, prima parte, R.D. n. 499 del 1929.

pretativo del *coordinamento sistematico* delle norme di diritto tavolare con l'ordinamento giuridico generale<sup>32</sup>: nel cui prisma riuscirebbe paradossale che un rimedio sostanziale, di portata pari a quella dello strumento previsto dall'art. 524 c.c., risultasse inoperante nel sistema del libro fondiario, a cagione di una disposizione legittimante, pur sempre, i *terzi interessati* a domandare la concessione del certificato. In secondo luogo, i creditori personali del chiamato *rinunziante*, vittoriosamente esperita l'azione *ex art. 524 c.c.*, sarebbero (appunto) *autorizzati* ad *accettare* l'eredità, *in nome e luogo* del *rinunziante*. Un tanto significa, da un canto, che la legittimazione dei creditori potrebbe giudicarsi radicata nell'art. 13 R.D. n. 499 del 1929<sup>33</sup>, e non già nel seguente art. 13-*bis*<sup>34</sup>; dall'altro, che la promozione del procedimento di certificazione da parte dei creditori potrebbe, in ogni caso, giudicarsi avere valenza giuridica di *accettazione* (nell'accezione, *va da sé*, di cui all'art. 524 c.c.), come valenza di (normale) *accettazione* ha (la sottoscrizione di) un ricorso promosso, in prima persona, dal chiamato all'eredità<sup>35</sup>. Ecco che, secondo questa visione, i creditori personali del chiamato *rinunziante* finireb-

<sup>32</sup> V. spec. L. MENGONI, *Problemi di diritto tavolare nel quadro dell'ordinamento italiano*, in AA.VV., *Convegno di studio sui problemi del libro fondiario. Trento, 15-16 ottobre 1971. Atti ufficiali*, Trento, 1972, 22, pur nella prospettiva della contrapposizione tra un *coordinamento* (delle norme tavolari) avente quale termine di riferimento l'ordinamento generale *italiano* (ammesso), ed uno avente quale termine di riferimento l'ordinamento generale *austriaco* (escluso). Gli è, del resto, che il diritto austriaco non ha conosciuto, fino al 1884, una previsione omologa a quella di cui all'art. 524 c.c.: non essendo contemplata, nell'*ABGB*, alcuna disposizione consimile a quelle degli artt. 788 *Code Napoléon* e 949 c.c. abr. 1865; cfr., in punto, V. POLACCO, *Delle successioni*, II, cit., 398 s.

<sup>33</sup> Analoga prospettazione sembra rinvenirsi in L.M. D'ARGENIO, *Il certificato d'eredità e di legato* (R.D. 28 marzo 1929 n. 499 e successive modifiche), I, Brescia, s.d., 20.

<sup>34</sup> Così, comunque, G. FALQUI MASSIDDA, *Il sistema tavolare italiano e la trascrizione*, cit., 75.

<sup>35</sup> Quantunque prendendo posizione, alfine, nel senso di cui alla precedente nt. 30, anche M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 162, osserva, dapprima, che l'operatività dell'art. 524 c.c., interpretato in conformità della sua lettera, non dovrebbe opinarsi – in virtù, fra l'altro, della *Relazione di accompagnamento alla l. n. 594 del 1974*, ove si legge che «i terzi possono supplire alla mancata

bero per domandare la concessione di un certificato di eredità nella vece di un debitore il quale, in forza della medesima domanda, diverrebbe (già), in effetti, *erede*, seppur nella peculiare declinazione *provvisoria*, ed in funzione *strumentale* alla successiva esecuzione, designata dall'art. 524 c.c.

Se, invece, si assume che il chiamato *rinunziante* non possa giammai acquistare la qualità di erede-proprietario dei beni relitti, limitandosi la sentenza *ex art. 524 c.c.* a costituire, sui beni anzidetti, un vincolo al soddisfacimento (preferenziale) dei creditori personali di lui, minore importanza tende a rivestire la disciplina del certificato di eredità, dalla specola della realizzazione dell'interesse creditorio. Tutt'al più, i creditori personali del chiamato *rinunziante*, in qualità – non davvero di creditori dell'erede; nondimeno – di *terzi interessati*, potrebbero reputarsi legittimati a domandare la spedizione del certificato con riguardo all'erede-chiamato (in subordine, od al co-chiamato) *accettante*, allorquando quest'ultimo (ancora) non avesse provveduto, in virtù del combinato disposto degli artt. 524 c.c. e 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929. Le iscrizioni, infatti, verrebbero eseguite, comunque, *contro il terzo-proprietario erede (i.e. chiamato in subordine accettante, o co-chiamato accettante beneficiario dell'accrescimento)*, il cui diritto fosse stato intavolato, ovvero *contro il de cuius*, a fronte di un'azione esperita contro l'eventuale curatore dell'eredità giacente<sup>36</sup>, pure nominato in forza di un provvedimento

---

accettazione (...) nei limiti e nelle forme del diritto comune» (dunque, dovrebbe intendersi, pure *ex art. 524 c.c.*) – esclusa.

<sup>36</sup> Ovvero ancora, s'intende, di un'azione esperita contro il chiamato all'eredità, nel prisma degli artt. 460 e 486, comma 1, c.c. La domanda *ex art. 524 c.c.*, del resto, potrebbe essere già annotata bensì, *a prescindere* dalla pubblicità dell'anello intermedio della catena (*i.e.* della iscrizione relativa al diritto eventualmente acquistato dal chiamato *accettante*), *ex artt. 20, lett. g, e 21, comma 2, l. tav.*; ed un tanto, si badi, sia aderendo alla impostazione da ultimo richiamata, sia aderendo a quella alternativa, nella prospettiva del conflitto tra creditori personali del chiamato *rinunziante* e terzi acquirenti dal chiamato *accettante* (o destinatari di atti dispositivi perfezionati dal curatore dell'eredità giacente, o dal chiamato all'eredità *ex art. 460, comma 2, c.c.*).

to (art. 528 c.c.) da annotare nel libro fondiario (art. 11, comma 2, lett. *a*, R.D. n. 499 del 1929; art. 20, lett. *a*, l. tav.)<sup>37</sup>.

In definitiva, ritenere che il positivo esperimento della domanda *ex art. 524 c.c.* venga seguito, sulla base della relativa *autorizzazione*, da una (*speciale*) *accettazione* da parte dei creditori personali del chiamato *rinunziante*, implica che i beni ereditari transitino per il patrimonio del debitore; di talché, nel regime tavolare, i creditori, per rendere effettivo il rimedio, non potrebbero evitare di procacciarsi, per loro iniziativa, un certificato di eredità, attestante la (*speciale*) *qualità di erede* acquisita dal debitore: ciò che, seppur non puntualmente contemplato dalla normativa di riferimento, appare plausibile, del resto, in grazia di una interpretazione sistematica degli artt. 13 e 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929.

Viceversa, reputare che l'acquisto dei beni ereditari possa verificarsi soltanto a vantaggio di altri dal chiamato *rinunziante* relega la superiore questione ad una rilevanza più modesta, benché dell'art. 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929 rimanga prospettabile, ancora, una (*piana*) applicazione.

3. La disamina circa la modulazione della disciplina di cui all'art. 524 c.c., in quanto calata nel contesto tavolare, può risultare d'ausilio nel dipanare una ulteriore, non secondaria questione. Ammessa, infatti, la legittimazione dei creditori personali del chiamato *rinunziante* a domandare la concessione del certificato di eredità (di diritto interno), sostituendosi al debitore ovvero (almeno) in relazione al chiamato (in subordine, o co-chiamato) *accettante*, appare lecito interrogarsi in ordine alla legittimazione di tali creditori, altresì, a

---

<sup>37</sup> In questo senso, v. F. PADOVINI, *Creditori personali dell'erede o del chiamato all'eredità e pubblicità tavolare*, relazione al convegno «La pubblicità tavolare: nuovi strumenti», consultata per cortese concessione dell'Autore, Trieste, 25 ottobre 2019, 7. Secondo M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 163, i creditori personali del chiamato *rinunziante*, vittoriosamente esperita l'azione *ex art. 524 c.c.*, potrebbero domandare la iscrizione (dell'ipoteca, del pignoramento e via elencando) *contro il de cuius* appena fornendo la prova della qualità di *chiamato all'eredità* del di loro debitore.

domandare – nella specie, ad un notaio, in luogo dell'autorità giudiziaria: art. 32 l. 30 ottobre 2014, n. 161<sup>38</sup> – il rilascio di un *certificato successorio europeo* (artt. 62 ss. Reg. UE 4 luglio 2012, n. 650)<sup>39</sup>, per l'ipotesi in cui il defunto risultasse titolare di diritti su (mobili o) immobili dislocati (anche) in altri Paesi membri<sup>40</sup>.

Gli interpreti italiani, similmente a quelli (degli altri Stati) europei, tendono, invero, a considerare tassativo l'elenco – relativo, si badi, ai soggetti titolati ad *utilizzare* il certificato successorio europeo – contenuto nell'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650/2012: cui il successivo art. 65, paragrafo 1, rimanda (proprio) al fine d'individuare i *legittimati* alla richiesta di rilascio. Ne discende che esclusivamente gli *eredi*, i *legatari* (vantanti «diritti diretti sulla successione»),

<sup>38</sup> Cfr., per tutti, F. PADOVINI, *Certificato successorio europeo e autorità di rilascio italiana*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2015, 1099 ss. Altri Paesi membri, peraltro, hanno adottato diverse soluzioni: così, ad esempio, in Germania, ove il certificato successorio europeo può essere rilasciato dall'autorità giudiziaria (§§ 3, n. 2, lett. i, e 16, commi 2 s., *RPfG*; § 83 *GBO*; §§ 34 ss. *IntErbRVG*): in punto cfr., da ultimo, F. LIMBACH, in M. GEBAUER e T. WIEDMANN (a cura di), *Europäisches Zivilrecht*, 3<sup>a</sup> ed., München, 2021, 2198.

<sup>39</sup> In merito a tale strumento, costituente, anzitutto, la prova presuntiva della qualità di erede (o legatario, esecutore testamentario, amministratore dell'eredità) del soggetto ivi indicato come tale (art. 69 Reg. UE n. 650 del 2012), cfr., fra gli altri, i contributi di F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 729 ss.; C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, II, 1 ss.; ID., *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte seconda*, *ivi*, 85 ss.; C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, in *Vita not.*, 2015, 1 ss.; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, in *Famiglia*, 2016, 1 ss.; F. MAOLI, *La nuova disciplina europea in materia di successioni mortis causa: l'introduzione di un certificato successorio europeo*, in *Dir. succ. fam.*, 2017, 123 ss.; I. RIVA, *Certificato successorio europeo. Tutele e vicende acquisitive*, Napoli, 2017, *passim*; AA.VV., *Il certificato successorio europeo*, Napoli, 2017, *passim*; C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, 389 ss.

<sup>40</sup> È d'uopo precisare che il Reg. UE n. 650 del 2012 non si applica, comunque, a *tutti* gli Stati membri dell'Unione europea. Restano escluse, in particolare, Irlanda e Danimarca, oltreché (già al principio) il Regno Unito.

gli *esecutori testamentari* e gli *amministratori dell'eredità* dovrebbero, in questa prospettiva, opinarsi muniti di legittimazione; una eccezione, nel senso della estensione del novero rispetto al dato testuale, viene ammessa giusto per (i legatari in forza di legato obbligatorio, in conformità di una lettura lasca del relativo frammento di norma; e per)<sup>41</sup> i (meri) chiamati all'eredità, i quali pure potrebbero accettare (*i.e.* diventare eredi) mediante (perfezionamento del)la richiesta di rilascio in tale qualità<sup>42</sup>. Di contro, resterebbero esclusi, per ciò

---

<sup>41</sup> La equiparazione, ai fini della legittimazione alla richiesta di rilascio, dei legatari *per damnationem* ai legatari *per vindicationem* è ammessa da parte prevalente degli interpreti: possono menzionarsi, ad esempio, V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, *Verifica dei requisiti dei richiedenti*, in AA.VV., *Il certificato successorio europeo. Un aggiornamento al vademecum alla luce della prassi*, documento pubblicato dalla Fondazione Italiana del Notariato e dal Consiglio Nazionale del Notariato, 2020, *sub* Risposta al quesito n. 2.6; *contra* C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 10 s., la quale interpreta il frammento dell'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012, relativo ai legatari che vantano «diritti diretti sulla successione», come riferentesi ai (legatari in forza di) legati ad efficacia reale (*i.e.* direttamente attributivi, al beneficiario, di diritti su beni dell'asse).

<sup>42</sup> In termini, v. C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 10, la quale fa riferimento all'art. 475, comma 1, ult. parte, c.c.; proclive all'applicazione dell'art. 476 c.c. sembra, invece, S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, cit., 11, nt. 11, pur negando che la (mera) richiesta di rilascio importi, di necessità, accettazione dell'eredità. Tale ultimo assunto, già rinvenibile in C.M. BIANCA, *Certificato successorio europeo: il notaio quale autorità di rilascio*, cit., 8 s., sembra potersi conciliare – tanto più, a fronte dell'approccio (generalmente) formalista, dominante presso gli interpreti, alla disposizione del Regolamento che ci si appresta a menzionare (v. *infra*, nt. 43) – con un effettivo rilascio del certificato successorio europeo (al chiamato all'eredità *non accettante*) solo a condizione di riferirlo al chiamato il quale, *ex* art. 460 c.c., fosse munito di poteri amministrativi, sì da prospettare una riconduzione di quest'ultimo alla categoria degli *amministratori dell'eredità*, puntualmente contemplata dall'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012 (arg. anche *ex* art. 65, paragrafo 2, lett. c del Regolamento): in questa direzione, v. I. RIVA, *Certificato successorio europeo*, cit., 97; similmente orientata anche F. MAOLI, *La nuova disciplina europea in materia di successioni mortis causa: l'introduzione di un certificato successorio europeo*, cit., 141. Che quanti richieda il rilascio del certificato successorio europeo *in qualità di*

che in questa sede rileva, i creditori *e del de cuius, e dell'erede* (dunque, *a fortiori*, anche del chiamato all'eredità)<sup>43</sup>. La tesi viene ribadita, da dottrine autorevoli, (anche) con riferimento ad ordinamenti giuridici nazionali i quali – alla stregua di quello italiano (art. 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929) – attribuissero, a soggetti (interessati) diversi da quelli contemplati nell'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012, la legittimazione a domandare il rilascio di un certificato ereditario di diritto interno<sup>44</sup>.

Non mancano, peraltro, ricostruzioni alternative, formulate, segnatamente, dalla dottrina tedesca<sup>45</sup>: la quale prospetta bensì una estensione della legittimazione ai creditori dell'eredità e, in ispecie, ai creditori personali dell'erede.

---

*erede* possa bensì, perfezionando tale richiesta, accettare l'eredità, ammettono anche V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, *Verifica dei requisiti dei richiedenti*, cit., *sub* Risposta al quesito n. 2.4.

<sup>43</sup> V., fra i tanti, F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 743; C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo: ragioni, disciplina e conseguenze della sua applicazione nell'ordinamento italiano – Parte prima*, cit., 9; A. DAVI e A. ZANOBETTI, *Il nuovo diritto internazionale privato europeo delle successioni*, Torino, 2014, 235; P. WAUTELET (e F. PADOVINI), in A. BONOMI e P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni. Commentario al Reg. UE 650/2012 applicabile dal 17 agosto 2015*, Milano, 2015, 655; S. PATTI, *Il certificato successorio europeo nell'ordinamento italiano*, cit., 11; V. CRESCIMANNO, D. RESTUCCIA e I. RIVA, *Verifica dei requisiti dei richiedenti*, cit., *sub* Risposta al quesito n. 2.7.

<sup>44</sup> V. spec. P. WAUTELET (e F. PADOVINI), in A. BONOMI e P. WAUTELET (a cura di), *Il regolamento europeo sulle successioni*, cit., 655 s.

<sup>45</sup> V., fra gli altri, M. BUSCHBAUM e U. SIMON, *EuErbVO: Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Zeitschrift für Erbrecht und Vermögensnachfolge*, 2012, 525; J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Hearusforderung an das Kollisionsrecht*, in *Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht*, 2013, 770 s.; S.D.J. SCHMITZ, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, in *Rheinische Notar-Zeitschrift*, 2017, 277. Osservazioni di segno contrario, d'altronde, in M. FORNASIER, in A. DUTTA e J. WEBER (a cura di), *Internationales Erbrecht. EuErbVO – Erbrechtliche Staatsverträge – EGBGB – IntErbRVG – IntErbStR – IntSchenkungsR*, München, 2016, 402. Conviene, inoltre, rimarcare, per completezza, che alcuni interpreti tedeschi (favorevoli alla estensione) subordinano, pur sempre, la legittimazione dei creditori al (previo) conseguimento di un titolo esecutivo.

Quest'ultima indicazione risulta di particolare interesse ai presenti fini, dacché viene argomentata dal § 792 ZPO. In forza della suddetta disposizione, un creditore è legittimato – ai fini della esecuzione forzata; nonché, a ben osservare, della iscrizione (*Eintragung*) in un libro o registro pubblico (§ 896 ZPO) – a richiedere il rilascio di un certificato di eredità (*Erbschein*)<sup>46</sup>, oppure di altro documento (*andere Urkunden*) emesso da un'autorità, un funzionario pubblico od un notaio, allorché il debitore sia a ciò (*direttamente*) legittimato<sup>47</sup>. Di qui, l'idea che l'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012 debba essere coordinato sistematicamente col § 792 ZPO: se, pertanto, il rilascio del certificato successorio europeo può essere bensì richiesto, in virtù della disposizione europea, da un *erede*, ed il diritto nazionale assegna ai creditori *di un erede-debitore* la legittimazione a richiedere il rilascio di documenti pubblici – non confinati, si presti attenzione, al certificato ereditario (di diritto interno)<sup>48</sup> – che quest'ultimo sia positivamente legittimato a do-

---

<sup>46</sup> V., di recente, D. LEIPOLD, *Erbrecht. Ein Lehrbuch mit Fällen und Kontrollfragen*, 21<sup>a</sup> ed., 2016, 261.

<sup>47</sup> Cfr. la traduzione offerta da L. REGA (con la collaborazione di T. PERTOT), in L. BALLERINI, G. Buset, T. PERTOT e L. REGA (a cura di), *Certificato successorio europeo e certificati di eredità nazionali. L'«attuazione» del Regolamento UE n. 650/2012 negli ordinamenti giuridici italiano, tedesco ed austriaco*, Trieste, 2022 (in corso di pubblicazione).

<sup>48</sup> Si vuol intendere che l'applicazione del § 792 ZPO, in ciò che estendesse ai creditori (del soggetto legittimato *ex art. 63*, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012) la legittimazione alla richiesta di rilascio del certificato successorio europeo, sarebbe *diretta* (*i.e.* radicata nella medesima fattispecie contemplata dalla disposizione, relativamente alle *andere Urkunden*), e non già – come sembra ritenere, di contro, A. DUTTA, in *Münchener Kommentar zum BGB*, 8<sup>a</sup> ed., 2020, *sub* EuErbVO Art. 65, Rn. 7, consultato in *beck-online.beck.de – analogica* (*i.e.* radicata nei comuni attributi di *Erbschein* e certificato successorio europeo); in questo preciso senso appaiono orientarsi, invero, anche J. KLEINSCHMIDT, *Optionales Erbrecht: Das Europäische Nachlasszeugnis als Hearusforderung an das Kollisionsrecht*, cit., 771; S.D.J. SCHMITZ, *Das Europäische Nachlasszeugnis*, cit., 277. È scontato segnalare, inoltre, che i creditori personali dell'erede conseguirebbero, nel caso, un certificato successorio europeo *attestante la qualità di erede del debitore* (ai fini, pur sempre, di cui all'art. 65, paragrafo 2, lett. *a* e *b*, Reg. UE n. 650 del 2012),



mandare, anche il rilascio del certificato successorio europeo dovrebbe, invero, poter essere richiesto dai creditori *dell'erede-debitore*. Conviene rammentare, al proposito, che la disposizione dell'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012, *direttamente (efficace e) applicabile* negli Stati membri in quanto contenuta in un regolamento europeo (art. 288, comma 2, TFUE)<sup>49</sup>, è parte integrante dei relativi sistemi normativi. Non sembrano, allora, sussistere ostacoli ad una lettura che comprenda, nel seno del rinvio (implicito) del § 792 ZPO a norme (ulteriori) fondanti la legittimazione del debitore, pure la norma europea.

Tale non sarebbe, all'evidenza, una ipotetica censura imperniata sul *primato* del diritto europeo, cioè a dire sulla inversione del rapporto gerarchico fra norma nazionale e sovranazionale: dal momento che la prima, lungi dall'individuare (in via diretta), ad ampliamento della categoria dei soggetti legittimati alla domanda di rilascio del certificato successorio europeo, un soggetto ulteriore, si limiterebbe ad estendere la legittimazione *in quanto attribuita ai soggetti indicati nella seconda*, e senza avere riguardo alla *specificità* fattispecie, che la seconda contempla<sup>50</sup>. Una differente conclusione potrebbe

---

e non già *comprovante i rispettivi crediti*. In questa prospettiva, sembrano viziate da non pertinenza le considerazioni contenute in MAX PLANCK INSTITUTE FOR COMPARATIVE AND INTERNATIONAL PRIVATE LAW, *Comments on the European Commission's Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and authentic instruments in matters of succession and the creation of a European Certificate of Succession*, in *europarl.europa.eu*, 122, laddove viene revocata in dubbio l'utilità, per i creditori, di conseguire un certificato successorio europeo, allorquando l'erede si fosse già rifiutato di adempiere l'obbligazione.

<sup>49</sup> Sulla *efficacia diretta* dei regolamenti europei quale caratteristica (di regola) implicata dalla relativa *diretta applicabilità*, cfr., da ultimo, L. DANIELE, *Diritto dell'unione europea. Sistema istituzionale – ordinamento – tutela giurisdizionale – competenze*, 7<sup>a</sup> ed., Milano, 2020, 291 s.

<sup>50</sup> Un tanto, naturalmente, anche sotto il profilo della *interpretazione*. Non si prospetta, qui, alcuna interpretazione c.d. *adeguatrice alla rovescia*: sulla quale, v. P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*, 4<sup>a</sup> ed., II, Napoli, 2020, 376, che ne sottolinea – pur contemplando il ricorrere di una eccezione, allorquando la norma di rango inferiore fosse

radicarsi, a tutto concedere, in una tassatività espressa (dell'elenco) dei soggetti legittimati, e non già attinta appena dalla non esplicita inclusione dei creditori nel (testo del) disposto<sup>51</sup>. Nemmeno appare invocabile, va da sé, l'autonomia (meglio, l'autosufficienza della disciplina) degli artt. 62 ss. Reg. UE n. 650 del 2012, attraverso le lenti (del principio) di *competenza* o (dell'obiettivo, perseguito dal legislatore europeo, della) armonizzazione (*rectius, uniformazione*)<sup>52</sup>, dacché la disciplina europea non può non essere integrata, nel caso in esame, da quella (*in primis*, successiva) interna: in altre parole, se il diritto interno stabilisce bensì – anche ai fini dell'art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012 – quali soggetti acquistino la qualità di erede (dunque, *indirettamente*, quanti siano legittimati alla richiesta

---

espressione di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico – la inammissibilità, nel prisma del principio di legalità; invero, la disposizione interna non induce ad interpretare estensivamente quella europea (*i.e.* a ritenere compresi nel novero dei soggetti legittimati, *ex* art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012, anche i creditori personali dell'erede), sibbene fonda (*essa stessa*) la legittimazione dei creditori, quantunque mediante rinvio (implicito) alla disposizione europea. Semmai, in conformità di tale lettura, a configurarsi sarebbe una *norma* (*i creditori personali dell'erede sono legittimati a richiedere il rilascio del certificato successorio europeo*) radicata in una pluralità di *disposizioni* (§ 792 ZPO; art. 63, paragrafo 1, Reg. UE n. 650 del 2012, alla luce del successivo art. 65, paragrafo 1) combinate (su tale eventualità, comunque, *cfr.*, per tutti, R. GUASTINI, *Interpretare e argomentare*, in *Tratt. dir. civ. comm.* Cicu e Messineo, Milano, 2011, 68 s.): nel caso di specie, soltanto di rango diverso. Come subito si preciserà, relativamente alla (necessaria) integrazione (degli artt. 62 ss.) del Reg. UE n. 650 del 2012 con norme di diritto interno, ciò appare, del resto, del tutto accettabile.

<sup>51</sup> Assai fragile, insomma, appare l'argomento, di marca esegetica, opposto da B. KRESSE, in A.-L. CALVO CARAVACA, A. DAVI e H.-P. MANSSEL (a cura di), *The EU Succession Regulation. A Commentary*, Cambridge, 2016, 716, secondo il quale una estensione della legittimazione alla richiesta di rilascio ai creditori sarebbe preclusa, anche nel sistema tedesco, dalla (mera) circostanza che il Regolamento, laddove elenca i soggetti legittimati (art. 63, paragrafo 1, in combinato disposto con l'art. 65, paragrafo 1), «*does not contain any exception*».

<sup>52</sup> Tutto all'opposto, è opportuno, in punto, ricordare il riferimento alla protezione dei diritti (anche) dei *creditori* (nella specie, *dell'eredità o della successione*) che il *cons.* n. 7 del Reg. UE n. 650 del 2012, alla stregua del successivo *cons.* n. 80, contempla quale *obiettivo* del Regolamento.

di rilascio del certificato successorio europeo, in qualità di eredi, nel singolo Stato membro), e con quali modalità, poco coerente sembra assumere la non applicabilità di norme interne equiparanti, sul piano della conseguenza giuridica, la posizione dei creditori personali dell'erede a quella del loro debitore<sup>53</sup>.

Un tanto assunto, non è difficile avvedersi che, volgendo lo sguardo al sistema italiano, un simile argomentare riuscirebbe ad attagliarsi facilmente alla ipotesi di cui all'art. 524 c.c., in conformità della interpretazione più fedele alla sua lettera. Postulando, infatti, che il provvedimento *ex art. 524 c.c. autorizzò* i creditori personali del chiamato *rinunziante* ad esercitare il diritto *del debitore* di accettare (con le puntualizzazioni più volte riferite) l'eredità, ed ammesso che (il perfezionamento del)la richiesta di rilascio del certificato successorio europeo, parimenti alla domanda di concessione del certificato di eredità (interno), sia suscettibile di costituire accettazione da parte del chiamato (nel prisma degli artt. 475, comma 1, ult. parte, e 476 c.c.), i creditori *autorizzati* potrebbero bensì *accettare* mediante (il perfezionamento del)la predetta richiesta, *in nome e luogo* del chiamato (già) *rinunziante*.

In tal modo, i creditori personali del chiamato *rinunziante* si procurerebbero un documento che, conformemente agli ultimi guadagni del diritto (tavolare) applicato italiano, è ormai ritenuto in grado (arg. spec. *ex artt. 62, paragrafo 3, secondo periodo, e 69, paragrafo 5, Reg. UE n. 650 del 2012*)<sup>54</sup> di surrogare il certificato di eredità quale titolo per l'iscrizione (*a favore* e, quindi, *contro* il debitore)<sup>55</sup>; ma, diversamente dal certificato di eredità (interno), potrebbe risultare utile anche in un'ottica strumentale alla esecu-

<sup>53</sup> Tale argomento sembra trovare conforto nel *cons. n. 42* del Regolamento; v. pure il successivo *cons. n. 45*.

<sup>54</sup> V., inoltre, i *cons. nn. 18 e 68* del Regolamento.

<sup>55</sup> V., in particolare, Trib. Trieste, d. 8 maggio 2019, in *Famiglia*, 28 ottobre 2019, 1 ss.; in dottrina, C. BENANTI, *Il certificato successorio europeo è titolo per l'intavolazione*, *ivi*; I. RIVA, *Certificato successorio europeo, certificati nazionali e pubblicità degli acquisti mortis causa*, in *Dir. succ. fam.*, 2020, 740 ss.

zione sui beni ereditari situati all'estero<sup>56</sup>. Ciò sembra apprezzabile, fra l'altro, dalla specola della *economia degli atti giuridici*, nella misura in cui eviterebbe una moltiplicazione dell'attività necessaria a conseguire, in più Stati membri (per dir così) *coinvolti* nella successione, un documento di analogo portata<sup>57</sup>; ed appare financo reclamato dall'arresto della Corte di giustizia europea del 21 giugno 2018, causa C-20/17 (sentenza *Oberle*), laddove esclude che le autorità nazionali di uno Stato membro, quantunque ivi risultassero ubicati beni ereditari, siano competenti a rilasciare un certificato ereditario di diritto interno, allorquando la legge applicabile alla successione risulti (*ex art. 4 Reg. UE n. 650 del 2012*) quella di uno Stato diverso.

Qualora, invece, si riguardasse il provvedimento *ex art. 524 c.c.* come atto che vincola i beni ereditari al soddisfacimento (preferenziale) dei creditori personali del chiamato *rinunziante*, giammai acquisendo quest'ultimo la (*speciale*) *qualità di erede* e la proprietà (*provvisoria*) di tali beni, meno immediato sarebbe immaginare una legittimazione dei creditori alla richiesta di rilascio del certificato successorio europeo, ancorché in relazione al *terzo*-proprietario erede (*i.e.* chiamato in subordine *accettante*, o co-chiamato *accettante* beneficiario dell'accrescimento); ovvero, *a fortiori* (arg. *ex art. 63, paragrafo 2, Reg. UE n. 650 del 2012*), in relazione all'eventuale

---

<sup>56</sup> Appare d'uopo segnalare che, negli ordinamenti tedesco (§§ 35 e 83 *GBO*) ed austriaco (§§ 33, comma 1, lett. *d*, *Allgemeines Grundbuchgesetz*), il legislatore (nazionale) ha esplicitamente contemplato il certificato successorio europeo quale titolo per la iscrizione nel libro fondiario: in punto, da ultimo, v., per il diritto tedesco, F. LIMBACH, in M. GEBAUER e T. WIEDMANN (a cura di), *Europäisches Zivilrecht*, cit., 2205; per il diritto austriaco, D. SOLOMON, *Länderbericht Österreich*, in W. BURANDT e D. ROJAHN, *Erbrecht*, München, 2019, 1655, Rn. 184.

<sup>57</sup> In sintonia, fra l'altro, col *cons. n. 69* del Regolamento; l'opportunità di evitare pregiudizi all'interesse dei creditori (nella specie, *dell'eredità*) è affermata, seppur con riferimento ad una ipotesi particolare (eredità *vacante*, in relazione alla quale uno Stato membro acquistasse la proprietà dei beni situati sul suo territorio), dal successivo *cons. n. 56*.

curatore dell'eredità giacente-*amministratore dell'eredità*<sup>58</sup>. Allo scopo, difatti, in luogo di un'applicazione diretta di norme sostanziali generali (artt. 524 e 475 s. c.c.), si dovrebbe transitare, di necessità, per un'applicazione analogica dell'art. 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929: la quale, del resto, parrebbe bensì osteggiata, di primo acchito, dalla (reciproca) alterità (disciplinare) tra certificato di eredità (interno) e certificato successorio europeo (arg. anche *ex art.* 32, comma 3, l. n. 161 del 2014)<sup>59</sup>; oppure, tutt'al più, alla disciplina della *azione* surrogatoria (*ex art.* 2900 c.c.): la cui applicabilità al (*diritto* di richiedere il rilascio del) certificato successorio europeo, e però, s'imbatterebbe nelle medesime obiezioni avanzate dalla dottrina tavolare, con riguardo alla esercitabilità in surrogatoria del *diritto* di domandare la concessione del certificato di eredità interno<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Ovvero ancora, se si accoglie la prospettazione di cui è menzione *supra*, nt. 42, al chiamato all'eredità, nel prisma dell'art. 460 c.c. Merita segnalare, ad ogni modo, che, nella prospettiva (*de iure condendo*; e v. il d.d.l. delega n. 1151 del 2019, presentato in Senato il 19 marzo 2019) della introduzione di un certificato ereditario interno (esteso, s'intende, a tutto il territorio nazionale), modellato sul certificato successorio europeo (e sul certificato di eredità tavolare), una estensione della legittimazione alla richiesta di rilascio ai creditori (del *de cuius* e) dell'erede è giudicata «quanto mai utile» da F. PADOVINI, *La revisione del codice civile: semplificazione ereditaria e certificato successorio*, in *civilistiitaliani.eu*, 6.

<sup>59</sup> V. anche il *cons.* n. 67 del Regolamento.

<sup>60</sup> Si allude alla circostanza che, prima della introduzione, nel 1974, dell'art. 13-*bis* R.D. n. 499 del 1929, parte degli interpreti aveva prospettato la eventualità di un esercizio, da parte dei creditori personali dell'erede, della *azione* surrogatoria *ex* (art. 1234, nell'impero del c.c. abr. 1865; oggi, *ex*) art. 2900 c.c., al fine del conseguimento, *in nome e luogo* dell'erede, (della concessione) del certificato di eredità tavolare: v. già M. BRESCH, *Le nuove leggi sui libri fondiari per la Venezia Giulia e Tridentina*, cit., 104; dipoi, S. QUARANTOTTO, *Manuale della legislazione tavolare vigente nelle nuove province d'Italia ed in parte delle province di Udine e di Belluno*, cit., 44, nt. 46. In senso contrario, v. R. ZANCAN, *Problemi del certificato d'eredità e di legato*, cit., 157 s., il quale obietta, formalisticamente, che l'erede non sarebbe titolare di un *diritto* alla spedizione del certificato di eredità (sibbene, appena di una «facoltà»), né di un (*diritto* di) *azione* (il cui esercizio, s'intende, non introdurrebbe, qui, un procedimento *contenzioso*); ancora di recente, M. BASSI, *Manuale di diritto tavolare*, cit., 161 s., il quale rileva che, nella specie, la *azione* surrogatoria non sarebbe finalizzata a determinare l'ingresso di un bene nel patrimonio del

Per concludere altrimenti dovrebbe farsi leva, a tutto concedere, sull'assunto di una parzialità (od incompletezza) della disciplina europea<sup>61</sup>, integrabile, in ipotesi e (soltanto) per profili non regolati, attingendo a quella (dunque, sulla base delle *valutazioni* degli interessi sottese a quella) interna del certificato di eredità: la quale regola, va da sé, un istituto *analogo* (*i.e.* ritagliato su una fattispecie caratterizzata da identità degli attributi essenziali, e contiguo sotto il profilo funzionale), relativamente a successioni per causa di morte *non* connotate da profili di *internazionalità*<sup>62</sup>.

---

debitore, e che tale *azione* può essere esercitata, comunque, (solo) con riguardo a diritti del debitore *verso terzi* (quale non è, cioè a dire, quello di conseguire la spedizione del certificato di eredità: quand'anche lo si riguardasse come vero e proprio *diritto*, in luogo di mero *potere*).

<sup>61</sup> Una tale eventualità, in astratto, è pacificamente contemplata dagli interpreti (anche, s'intende, con riguardo ai regolamenti europei), sebbene con precipuo riguardo a regolamenti che *abbisognino di attuazione* (per mezzo di atti normativi interni, nel prisma dell'art. 291 TFUE): cfr., ad esempio, E. CANNIZZARO, *Il diritto dell'integrazione europea. L'ordinamento dell'Unione*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 2017, 111 s.

<sup>62</sup> Riesce opportuno rammentare che il certificato successorio europeo è giusto modellato sull'*Erbschein* di diritto tedesco, alla medesima stregua del certificato di eredità tavolare: cfr., fra gli altri, F. PADOVINI, *Il certificato successorio europeo*, cit., 745; da ultimo, C. RUSCONI, *Il certificato successorio nell'ordinamento italiano: da diritto secondo a diritto primo?*, cit., 395.